NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 49

Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia

Sono dimessi dal corso:

1) gli allievi che non superino il primo ciclo;

2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorno se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita' sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica;

5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Versione in vigore dal 25 aprile 1981, non più in vigore dal 5 agosto 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Estremi	Legge 1 aprile 1981, n. 121
Capo	IV — Ammissione, istruzione e formazione del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dell-amministrazione-della-pubblica-sicurezza/art-49-dimissioni-dai-corsi-per-la-nomina-ad-agente-di-polizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it